

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3729-C

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale
- Sezione italiana, con sede in Roma

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

e col Ministro per la solidarietà sociale

(V. Stampato n. 3729)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 13 luglio 1999*

(V. Stampato Camera n. 6240)

modificato dalla Camera dei deputati il 19 gennaio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 gennaio 2000*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è stato già approvato in sede deliberante, il 13 luglio 1999, dalla Commissione esteri del Senato. L'omologa Commissione della Camera dei deputati ha rinunciato a proporre modifiche ritenendo urgente l'erogazione del contributo, a fronte della precaria situazione finanziaria del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana.

La crisi di Governo non ha consentito la chiusura dell'*iter* parlamentare entro il mese di dicembre; la Camera dei deputati ha dovuto perciò approvare in Assemblea alcuni emendamenti che comportano l'imputa-

zione del contributo al bilancio dello Stato per il 2000. Ne consegue una modifica meramente formale dell'articolo 3, dovendosi ora prevedere che dal 1° gennaio 2001- e non più dal 2000 - cesserà ogni forma di contributo in favore dell'ente morale di cui trattasi. Peraltro su questo ente sono stati espressi numerosi apprezzamenti da parte dei Ministeri che più si avvalgono della sua opera i quali, se lo ritengono, potranno ricercare forme diverse di sostegno nell'ambito dei propri stati di previsione.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

8 febbraio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

8 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno 1999 in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio 2000 cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale-Sezione italiana».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.000 milioni per l'anno **2000** in favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per l'anno **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

1. Dal 1° gennaio **2001** cessa ogni forma di contributo in favore dell'ente morale «Servizio sociale internazionale-Sezione italiana».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.